Il Ministro per la pubblica amministrazione

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, concernente il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

VISTO il piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", e in particolare l'articolo 36 recante modifiche all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che prevede la ridenominazione dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione in "Unità per la semplificazione" e il potenziamento dell'Unità stessa mediante la modifica della sua composizione complessiva, l'introduzione di una nuova dotazione organica e un incremento della dotazione finanziaria;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante "Norme sull'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2021, che costituisce l'Unità per la semplificazione e che ha abrogato i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 giugno 2013 e 1° luglio 2021;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il Senatore Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 ottobre 2022, con il quale al Senatore Paolo Zangrillo, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2022, recante la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio Senatore Paolo Zangrillo;

VISTO il curriculum vitae della dott.ssa [redacted]

RITENUTO, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi da assegnare, alle attitudini e alle capacità professionali documentate nel curriculum, da conferire, ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa [redacted] l'incarico dirigenziale di livello non generale, nell'ambito dell'Unità per la semplificazione, per la durata di tre anni;

VISTO l'articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, a norma del quale dalla inosservanza degli obblighi contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici deriva la decadenza dell'incarico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2014, recante "Adozione del Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

CONSIDERATO che il trattamento economico correlato all'incarico è disciplinato con contratto individuale sottoscritto dalla dott.ssa [redacted]

VISTO il CCNL dell'Area Presidenza del Consiglio dei Ministri per il triennio 2019-2021, sottoscritto in via definitiva il 27 febbraio 2026;

RILEVATA l'esigenza di assicurare continuità all'attività giuridico-amministrativa dell'Unità per la semplificazione di cui il Ministro si avvale in base a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2022, concernente delega di funzioni del

Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione al Ministro senza portafoglio, Senatore Paolo Zangrillo;

DECRETA

Art. 1
(Oggetto dell'incarico)

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa [redacted] estranea alla pubblica amministrazione, è conferito, a decorrere dal 1° agosto 2026, l'incarico dirigenziale di livello non generale previsto dall'articolo 2, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2021, nell'ambito dell'Unità per la semplificazione.

Art. 2
(Obiettivi connessi all'incarico)

1. Nello svolgimento dell'incarico di cui all'articolo 1, la dott.ssa [redacted] dovrà assicurare, per l'intera durata del medesimo, il supporto tecnico giuridico all'Unità per la semplificazione coerentemente con le priorità individuate dal Ministro per la pubblica amministrazione con particolare, seppur non esclusivo, riguardo alla semplificazione delle procedure amministrative e alla razionalizzazione dei controlli sulle attività di cittadini e imprese nell'ambito del più complessivo disegno di riforma organica della Pubblica Amministrazione così come definita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del prosieguo degli effetti da questa dispiegati dopo il termine del predetto Piano.

Art. 3
(Incarichi aggiuntivi)

1. La dott.ssa [redacted] dovrà altresì attendere agli altri eventuali incarichi conferiti dall'Amministrazione, o su designazione della stessa, in ragione dell'ufficio o comunque in relazione a specifiche attribuzioni che devono essere espletate ai sensi della normativa vigente.

Art. 3
(Durata dell'incarico)

1. L'incarico ha la durata di un triennio, a far data dal 1° agosto 2026.

Il Ministro per la pubblica amministrazione

Art. 2
(Trattamento economico)

1. Il trattamento economico da corrispondersi alla Dott.ssa [redacted] in relazione all'incarico ricoperto è definito con contratto individuale stipulato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (fascia A).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, data della firma digitale

Sen. Paolo Zangrillo

CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Alla
Presidenza del Consiglio dei ministri
Segretariato generale
ROMA
ubr@mailbox.governo.it

RILIEVO

Oggetto: decreto 17 luglio 2026, di conferimento alla dott.ssa [redacted], ai sensi dell'art. 19, co. 6, del d.lgs. n. 165/2001, dell'incarico dirigenziale di livello non generale previsto dall'articolo 2, co. 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2021, nell'ambito dell'Unità per la semplificazione, a decorrere dal 1° agosto 2026.
Silea 225666

Al fine di concludere la procedura di controllo preventivo di legittimità del decreto in oggetto, si chiedono chiarimenti in merito al procedimento adottato per l'individuazione della dott.ssa [redacted], estranea alla pubblica amministrazione, ai fini del conferimento, a decorrere dal 1° agosto 2026, dell'incarico dirigenziale di livello non generale previsto dall'articolo 2, co. 3, del D.P.C.M. del 22 dicembre 2021, nell'ambito dell'Unità per la semplificazione.

In merito si osserva che l'art. 1, co. 22-*bis*, del d.l. n. 181/2006, conv. dalla l. n. 233/2006, come modificato dall'art. 36 del d.l. n. 152/2021, conv. dalla l. n. 233/2021, ed il conseguente citato decreto costitutivo dell'Unità per la semplificazione del 22 dicembre 2021, all'art. 2, co. 3, prevedono che le tre figure dirigenziali di seconda fascia di cui questa è dotata – posizioni tra le quali è ricompresa quella in esame – possano essere scelte "*anche tra estranei alla pubblica amministrazione*", implicitamente ammettendo il conferimento dell'incarico a dirigenti dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o di altra Amministrazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001.

Sembrerebbe, d'altro canto, emergere dalla documentazione in atti che, nella fattispecie, non sia stato formalizzato alcun interpello teso a raccogliere e valutare

Viale Giuseppe Mazzini 105 - 00195 Roma - Italia | Tel. 06 3876 4445 - 06 3876 4119
e-mail: controllo.legittimita.pcge@corteconti.it pec: controllo.legittimita.pcge.ricezioneatti@corteconticert.it

eventuali candidature dei soggetti contemplati dalla richiamata normativa, bensì si sia provveduto al diretto conferimento dell'incarico alla dott.ssa [redacted] già titolare dell'incarico nel triennio conclusosi il 31 luglio 2026 – "*in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi da assegnare, alle attitudini e alle capacità professionali documentate nel curriculum*", nonché "*rilevata l'esigenza di assicurare continuità all'attività giuridico-amministrativa dell'Unità per la semplificazione di cui il Ministro si avvale in base a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2022, concernente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione al Ministro senza portafoglio, Senatore Paolo Zangrillo*".

Si chiede, pertanto, di fornire conferma dell'avvenuto conferimento dell'incarico in oggetto prescindendo dal preventivo svolgimento della procedura d'interpello, nonché chiarimenti in merito alle ragioni giuridiche che hanno determinato l'Amministrazione in tal senso.

Si resta in attesa di riscontro alle richieste formulate entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, come previsto dall'art. 27, co. 1, della legge n. 340 del 2000.

Il Magistrato Istruttore
Primo Ref. Annalaura Leoni

Il Consigliere Delegato
Cons. Maria Luisa Romano

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Unità per la semplificazione

per interoperabilità

Al Dipartimento per il personale
Segretariato generale
Ufficio trattamento giuridico, contenzioso e politiche formative - Servizio trattamento giuridico e contenzioso

e, per conoscenza:

Al Dipartimento della funzione pubblica

Oggetto: Decreto 17 luglio 2026 – dott.ssa [redacted] – conferimento incarico dirigenziale di livello non generale previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2021, nell'ambito dell'Unità per la semplificazione – Rilievo della Corte dei conti – richiesta elementi di risposta.

Con riferimento alla richiesta formulata con nota DIP-0040973-P-25/08/2026, si forniscono i chiarimenti richiesti dall'organo di controllo in merito al procedimento adottato per l'individuazione della dott.ssa [redacted], estranea alla pubblica amministrazione, ai fini del conferimento nell'Unità per la semplificazione dell'incarico dirigenziale di livello non generale previsto dall'articolo 2, comma 3, del d.P.C.m. 22 dicembre 2021, a decorrere dal 1° agosto 2026.

In particolare, la Corte dei conti ha rilevato che il disposto dell'articolo 1, comma 22-bis, del d.l. n. 181 del 2006, convertito dalla legge n. 233 del 2003 nonché quello dell'articolo 2, comma 3 del d.P.C.m. 22 dicembre 2021, nel consentire che le tre figure dirigenziali di seconda fascia di cui è dotata l'Unità per la semplificazione possano essere scelte "*anche tra estranei alla pubblica amministrazione*", ammettono che i relativi incarichi possano essere conferiti a dirigenti dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o di altra pubblica amministrazione, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 165 del 2001. A fronte di ciò, è stato chiesto di confermare che il conferimento dell'incarico alla dott.ssa [redacted] sia avvenuto prescindendo dal previo svolgimento della procedura di interpello e di chiarirne le relative ragioni giuridiche.

Tanto premesso, nel confermare che, nel caso di specie, non si è proceduto ad esperire una procedura di interpello, in linea di continuità con quanto già avvenuto per i precedenti conferimenti di incarichi dirigenziali a personale estraneo alla pubblica amministrazione presso l'Unità per la semplificazione, appare opportuno fornire alcuni elementi qualificanti della disciplina della struttura e dell'incarico oggetto di conferimento.

In primo luogo, occorre evidenziare la peculiare natura dell'Unità per la semplificazione, la quale, pur non essendo configurata quale Ufficio di diretta collaborazione, opera alle dirette dipendenze del Ministro per la pubblica amministrazione e svolge funzioni di supporto dell'Autorità politica nella materia della semplificazione e per le finalità declinate dalla norma istitutiva dell'Unità. Tale particolare collocazione funzionale impone di valorizzare, nella scelta delle modalità di individuazione del personale, anche l'esigenza di assicurare continuità all'azione della struttura, preservando il patrimonio di esperienze, competenze e conoscenze maturato e garantendo l'immediata prosecuzione delle attività già avviate.

Nel caso in questione, l'esigenza rappresentata dall'Autorità politica e richiamata nelle premesse del provvedimento di conferimento dell'incarico, di garantire continuità della struttura ha, quindi, assunto rilievo prevalente rispetto alle finalità proprie di una procedura comparativa.

Tale conclusione non può, tuttavia, essere generalizzata. Infatti, ove si fosse trattato di un'articolazione con compiti prevalentemente gestionali, i principi di imparzialità, trasparenza e valutazione comparativa delle professionalità disponibili avrebbero reso indispensabile il ricorso a una procedura di interpello.

A ciò si aggiunga, che l'articolo 1, comma 22-*bis*, del d.l. n. 181 del 2006 prevede che l'Unità per la semplificazione, operi «*in posizione di autonomia funzionale*» e svolga attività di supporto tecnico «*di elevata qualificazione*». In questa logica, si giustificano le numerose deroghe alla ordinaria disciplinare procedurale e di spesa, che la stessa norma elenca.

La disposizione evidenzia la natura tecnica e specialistica delle funzioni attribuite all'Unità, che comprendono attività di analisi, proposta, coordinamento e supporto in materia di semplificazione.

La stessa disposizione, nel disciplinare la composizione dell'Unità, valorizza il possesso di una specifica qualificazione professionale da parte del personale della struttura. Tale impostazione assume rilievo in particolare con riferimento ai dirigenti estranei ai ruoli della pubblica amministrazione che possono essere chiamati a svolgere funzioni nell'ambito dell'Unità. Ed infatti, la previsione dell'autonomia funzionale e dell'elevata qualificazione tecnica delle attività affidate alla struttura trova ulteriore conferma nella possibilità, espressamente prevista dalla legge, di conferire gli incarichi dirigenziali anche a soggetti estranei alla pubblica amministrazione. Il legislatore ha così inteso valorizzare, ai fini della scelta, non tanto l'appartenenza ai ruoli dell'amministrazione quanto il possesso di una specifica esperienza e di una professionalità adeguate alle funzioni proprie dell'Unità, tali da non risultare agevolmente fungibili con altre professionalità presenti nella dotazione organica dell'amministrazione.

Secondo la prassi seguita corrente (che fino ad oggi ha visto pressoché solo soggetti estranei alla pubblica amministrazione nel conferimento degli incarichi in questione), la specificità delle funzioni e dei compiti dell'Unità per la semplificazione ha indotto a non ritenere normalmente necessaria la previa procedura di interpello regolata dall'art. 19, comma 1-*bis*, d.lgs. n. 165 del 2001, nemmeno in caso di prima nomina. Conseguentemente, tale procedura si reputa non necessaria in caso di rinnovo.

Trattandosi nel caso di specie di incarico, appunto, confermato appare utile evidenziare come sia la giurisprudenza della Corte dei conti che la prassi amministrativa sembrano consentire, a determinate condizioni – tutte ricorrenti nel caso in questione - di procedere senza il previo esperimento di una procedura di interpello.

La giurisprudenza di controllo, in particolare, almeno a partire da Sez. contr. Stato n. 24 e 25 del 23-29 ottobre 2014, ha affermato la possibilità di rinnovo dell'incarico senza previo interpello, purché i rinnovi non si protraggano per una durata irragionevole, in considerazione delle "*peculiari esigenze di funzionamento che esigono la permanenza nell'incarico del dirigente già assegnato in precedenza*". Sotto questo

specifico aspetto, trattandosi di un primo rinnovo, non appare contestabile che lo stesso non dia luogo ad una durata irragionevole dell'incarico medesimo.

A ciò si aggiunga, che in adesione alla logica sopradescritta, il decreto di nomina richiama, come sopra ricordato, tra l'altro, la specificità dei compiti dell'Unità, "*l'esigenza di assicurare continuità all'attività giuridico amministrativa dell'Unità*" e il curriculum della dott.ssa [redacted]

Peraltro, in considerazione della natura dell'incarico in esame, avente carattere non gestionale e connotato da funzioni di natura prevalentemente di studio e di supporto all'attività giuridica della struttura, non appare necessaria l'applicazione dei criteri di rotazione degli incarichi. Tali criteri, infatti, sono principalmente funzionali a prevenire il consolidamento di posizioni e il rischio di condizionamenti connessi all'esercizio di funzioni gestionali, soprattutto laddove siano attribuiti poteri decisionali, responsabilità di risorse o competenze direttamente incidenti sui procedimenti amministrativi, elementi assenti nel caso di specie. Ne consegue che la rotazione, oltre a non risultare coerente con la natura e le caratteristiche dell'incarico, potrebbe incidere negativamente sulla stessa continuità dell'attività dell'Unità per la semplificazione, disperdendo il patrimonio di competenze ed esperienza posseduto dalla dott.ssa [redacted], non rapidamente trasferibile a un diverso dirigente privo di analogo percorso professionale e quindi ritenuto necessario ed infungibile per lo svolgimento delle funzioni della struttura.

Nell'ambito delle competenze possedute dalla dott.ssa [redacted] particolare rilievo ha assunto ai fini del rinnovo dell'incarico la specifica esperienza maturata proprio nell'ambito dell'Unità e del contributo che la stessa unità ha fornito nel concorrere agli obiettivi del Governo.

Nell'auspicare una favorevole valutazione degli elementi offerti, si aggiunge che la dott.ssa Cecchi, con riferimento al periodo di incarico svolto, ha ricevuto una valutazione della performance sempre pienamente favorevole, (100/100, con riconoscimento dell'eccellenza nell'anno 2024) circostanza che insieme a quelle sopra rappresentate, costituiscono indice della legittimità della procedura seguita per il rinnovo dell'incarico.

Il direttore generale
Francesco Radicetti

CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Si attesta che il provvedimento numero sn del 17/07/2026, con oggetto PRESIDENZA - UNITA' PER LA SEMPLIFICAZIONE Dip. per il Personale - Dott.ssa [redacted] - Conferimento incarico dirigenziale. pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0047149 - Ingresso - 03/08/2026 - 10:56 ed è stato ammesso alla registrazione il 16/09/2026 n. 2591 con la seguente osservazione:

Si registra il decreto del 17 luglio 2026 di conferimento alla dott.ssa [redacted] ex art. 19, co. 6, d.lgs. n. 165/2001, dell'incarico dirigenziale di livello non generale previsto dall'articolo 2, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2021, nell'ambito dell'Unità per la semplificazione, prendendo atto dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione, in riscontro a rilievo, per eccezionali esigenze di correntezza amministrativa, in ragione delle rappresentate peculiari necessità di funzionamento che esigono la permanenza nell'incarico della dirigente già destinataria in precedenza del medesimo incarico (in termini: deliberazioni SCCLEG/24/2014/PREV e SCCLEG/25/2014/PREV), trattandosi di primo rinnovo e considerati: la specificità dei compiti assegnati all'Ufficio; la particolare competenza posseduta; i buoni risultati conseguiti dalla dirigente. Occorre, comunque, richiamare l'attenzione dell'Amministrazione sulla inderogabilità del limite generale alla rinnovabilità degli incarichi dirigenziali posto dalla ragionevole durata degli stessi e, con specifico riferimento all'incarico de quo, sull'esigenza che il relativo conferimento sia, in futuro, preceduto da procedura di interpello, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, non rinvenendosi, a giudizio di questo Ufficio, ragioni derogatorie ai generali vincoli normativi in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali nelle disposizioni disciplinanti la Struttura in cui la posizione oggetto di scrutinio risulta incardinata.

Il Consigliere Delegato
LUCA FAZIO
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
ANNALAURA LEONI
(Firmato digitalmente)